

**Ordinanza  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,  
i superstiti e l'invalidità  
(OPP 2)**

**Modifica del 14 novembre 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 49a cpv. 2*

<sup>2</sup>L'istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell'esercizio dei suoi diritti d'azionista.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

14 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 831.441.1